

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4834 di Giovedì 10 dicembre 2020

La valutazione dei rischi legata a fattori climatici e ambientali

I rischi lavorativi legati alle condizioni atmosferiche e ambientali (il forte vento, le alte temperature estive, le nevicate, i terremoti) e la loro prevedibilità e gestione ai fini del DVR, del DUVRI e dei DPI: selezione di sentenze.

Come affermato a suo tempo dalla Suprema Corte (con riferimento alla scivolosità di una superficie in ambiente lavorativo causata dalla **pioggia**), *"gli ordinari e consueti fattori ambientali e climatici non possono essere correttamente assunti come imprevedibili"* (Cassazione Penale, Sez.IV, 23 settembre 2008 n.36470).

Proponiamo di seguito - senza alcuna pretesa di esaustività - una sintetica selezione di pronunce della Cassazione Penale su questo tema.

I rischi legati al forte vento, la mancata sospensione dei lavori in quota e il richiamo alla "comune diligenza"

Quest'anno la Suprema Corte (in **Cassazione Penale, Sez.IV, 30 aprile 2020 n.13494**), con riferimento ad un infortunio avvenuto nello svolgimento di lavori in quota - che gli imputati addebitavano ad *"un'improvvisa raffica di vento"* quale *"fenomeno meteorologico"* da loro definito *"imprevedibile"* - ha invece affermato che *"proprio la condizione atmosferica avversa, oggettivamente percepita come pericolosa rispetto al tipo di intervento in atto, avrebbe dovuto indurre alla sospensione immediata dei lavori, che si stavano svolgendo in quota in dispregio delle più elementari norme di sicurezza, su una scala a pioli del tutto instabile, non ancorata al suolo, senza la presenza di un secondo operatore a terra che la sorreggesse e senza che il lavoratore indossasse alcun presidio di protezione individuale."*

Dunque, secondo la Corte in quel caso *"proprio la presenza del forte vento [...] rende insuperabile, anche facendo ricorso solo alle norme di comune diligenza, l'affermazione della responsabilità degli imputati"*.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0703] ?#>

I rischi legati alla temperatura esterna estiva molto elevata unita ad un alto tasso di umidità

Altresì prevedibile è stato ritenuto dalla Corte (in **Cassazione Penale, Sez.IV, 29 settembre 2009 n.38157**) il rischio a cui era esposto "V.F., morto per un colpo di calore mentre raccoglieva angurie nelle ore centrali di un giorno in cui vi era una temperatura esterna molto elevata ed un alto tasso di umidità."

Infatti, nel caso di specie, "la raccolta delle angurie nella **situazione ambientale** accertata era di certo attività lavorativa faticosa."

Secondo la Corte "ad essa, quindi, era connesso un **rischio per la salute** che era da considerare **prevedibile** dal datore di lavoro."

Pertanto, quest'ultimo "era in colpa perché, pur dovendo tutelare l'integrità fisica del suo dipendente, non aveva valutato il rischio cui era esposto il V., **tenuto anche conto della sua corporatura** che influiva sull'eliminazione del calore in eccesso, e lo aveva fatto lavorare nelle condizioni rilevate."

Il datore di lavoro, "peraltro, aveva il dovere di sottoporre il V. a **visita medica per controllare che fosse idoneo a svolgere un lavoro faticoso al sole in estate** e di informare quest'ultimo dei rischi cui era esposto."

La valutazione dei rischi, i DPI e la "generica sensibilizzazione sull'uso delle scarpe chiuse anche per il periodo estivo"

Un interessante riferimento al DVR in relazione al tema delle temperature estive è quello contenuto in **Cassazione Penale, Sez.III, 5 luglio 2018 n.30173**, che ha ritenuto nel caso di specie che "**la generica sensibilizzazione dei lavoratori sull'uso di scarpe chiuse, contenuta nel documento di valutazione dei rischi, anche per il periodo estivo, non fosse sufficiente per tutelare i lavoratori dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro.**"

In questo caso, infatti, "i lavoratori maneggiavano pesi da mezzo chilogrammo a tre chilogrammi, vi erano macchinari di metallo appoggiati per terra, nonché scaffali in metallo, pure appoggiati per terra, con angoli vivi e strutture rigide."

Alla luce di tali circostanze, "il documento di valutazione dei rischi è stato correttamente ritenuto inadeguato dal Tribunale, posto che era necessario **adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche, ossia quelle rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art.76 d.lgs. n.81 del 2008.**"

Pertanto, "per fronteggiare le specifiche fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro, era doveroso l'obbligo di dotare i lavoratori di scarpe antinfortunistiche, ossia il DPI specificatamente diretto a evitare i rischi da caduta e da urto, presenti nell'ambiente di lavoro considerato."

Responsabilità per omessa gestione del rischio interferenziale di un committente che, dopo aver preteso una consegna da un trasportatore durante una nevicata "nonostante le avverse condizioni atmosferiche", gli ha chiesto di rimuovere la neve fornendogli una scopa di alluminio che gli ha causato il taglio del tendine

In Cassazione Penale, Sez.IV, 2 febbraio 2016 n.4337 la Suprema Corte ha confermato la responsabilità per lesioni colpose commesse con violazione di norme prevenzionistiche di Z.M. *"perché, avendo richiesto la consegna di materiale presso la propria azienda in un giorno, precisamente il 10/12/2008, in cui si era verificata una nevicata, consegnava al trasportatore P.A. una scopa con manico in alluminio per rimuovere dalla rampa di accesso al magazzino interrato dove doveva essere consegnata la cassa, la neve che avrebbe impedito il trasporto."*

Ancora più nello specifico, va precisato che P.A. *"era stato incaricato, a seguito di insistenti sollecitazioni di Z.M. che aveva preteso la consegna quel giorno nonostante le avverse condizioni atmosferiche pure rappresentate dal P.A., di effettuare una consegna di materiale presso l'azienda dell'imputato in un giorno di dicembre in cui si era verificata una discreta nevicata; P.A. aveva lasciato il proprio mezzo di trasporto fuori del perimetro aziendale e si era accinto alla consegna di una cassa piuttosto pesante attraverso una rampa di scale; P., dipendente di Z.M., gli aveva dato una scopa con cui togliere la neve dalla scala; nell'utilizzare la scopa, il manico di alluminio si rompeva e causava a Z.M. il taglio del tendine."*

La Cassazione sottolinea che Z.M., *"ben consapevole delle particolari condizioni del tempo e della presenza della neve, avrebbe dovuto in primo luogo assicurare, dando le opportune disposizioni, che le vie di accesso alla propria azienda fossero pienamente agibili"*.

Secondo la Corte *"si è trattato di un tipico rischio interferenziale in quanto derivante dall'interferenza tra la prestazione richiesta al trasportatore e uno specifico rischio esistente nel luogo in cui la prestazione stessa doveva essere adempiuta."*

In particolare - afferma la Cassazione - *"la presenza della neve sul percorso di accesso alla azienda dell'imputato era situazione contingente, particolare e specifica che necessitava di idonea tutela."*

Nel rigettare l'argomentazione del ricorrente secondo cui *"era possibile una via alternativa"*, la Corte sottolinea che *"il medesimo non aveva dato disposizione alcuna per rendere possibile che la prestazione venisse effettuata in sicurezza, ad es. indicando il percorso da seguire, assicurandone la pulizia o precisando le alternative modalità della consegna rispetto alla prassi ordinaria, ma aveva invece lasciato ogni decisione alla improvvisazione del momento..."*.

Il rischio sismico: i terremoti quali eventi rientranti "nelle ordinarie vicende del suolo" e "con i quali i professionisti competenti sono

chiamati a confrontarsi"

Concludiamo con **Cassazione Penale, Sez.IV, 21 gennaio 2016 n.2536**, che si è pronunciata sul crollo dell'edificio che ospitava il **Convitto nazionale de L'Aquila**.

Con riferimento al caso di specie la Corte ha affermato che *"per il Tribunale il terremoto non rappresenta un fatto eccezionale nel quadro della sismicità dell'area; e le sue caratteristiche rientrano negli elaborati di pericolosità sismica utilizzati per assegnare i Comuni alle zone sismiche e per stabilire gli spettri della normativa antisismica. Il carattere di **prevedibilità e non eccezionalità dell'evento sismico** costituisce dato definitivo non posto in discussione tra le parti."*

La sentenza poi, dopo aver sottolineato che *"nel caso in esame la scossa fatale non fu eccezionale"* bensì *"rientrava nell'ambito del probabile come tutti gli eventi di medio-alta intensità in zone sismiche significative come l'area aquilana"*, richiama un fondamentale principio su cui è utile soffermarsi.

Afferma infatti la Cassazione: *"si evoca a tale riguardo **la giurisprudenza di legittimità: i terremoti rientrano nelle ordinarie vicende del suolo e non possono essere considerati fatti eccezionali ed imprevedibili specie se non di rilevantissima intensità ed incidenti in zone sismiche.**"*

Di conseguenza - prosegue la Corte - *"si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi (Sez.4, 16/11/1989 n.17492, Rv.182859)."*

E *"tale responsabile approccio, improntato a speciale prudenza e accurata attenzione agli aspetti tecnico-scientifici ed alle informazioni e direttive che ne giungono, va qui ribadito. Va solo aggiunto che qualunque valutazione in tale delicata materia va naturalmente **rapportata anche a ciascuna peculiare situazione concreta**; e di ciò pure il giudice è chiamato a tener conto, come sempre è del resto richiesto nella delicata valutazione sulla colpa."*

Pertanto, la Cassazione conclude che *"la adeguatezza del comportamento dell'agente chiamato a gestire il rischio sismico andrà in ogni caso rapportato alle caratteristiche dell'edificio, alla sua utilizzazione, alle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di verifica di eventi dirompenti. Insomma, riassuntivamente, si tratterà di valutare tutte le contingenze proprie del caso concreto."*

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV ? Sentenza n. 36470 del 23 settembre 2008 - Valutazione dei rischi attinenti a fattori climatici e ambientali.

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 13494 del 30 aprile 2020 - Caduta del lavoratore dalla scala a pioli. Il forte vento, invece che escludere la rimproverabilità soggettiva dell'evento, doveva indurre all'adozione delle necessarie cautele di sicurezza.

Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 38157 del 29 settembre 2009 (U. P. 23 giugno 2009) - Pres. Campanato ? Est. Iacopino ? P.M. Salzano - Ric. A. S. - Ritenuto responsabile dalla corte di cassazione un datore di lavoro per non aver valutato il rischio di esposizione al calore e per non aver verificato preventivamente la idoneità di un bracciante agricolo deceduto a causa di un colpo di sole.

Corte di Cassazione Penale, Sez.III ? Sentenza n. 30173 del 5 luglio 2018 - Non basta sensibilizzare i lavoratori sull'uso di scarpe chiuse anche d'estate, è necessario dotarli di scarpe antinfortunistiche rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 76 d.lgs. n. 81 del 2008

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV ? Sentenza n. 4337 del 2 febbraio 2016 - Consegna di materiale durante una nevicata: infortunio del trasportatore con il manico della scopa usato per pulire la strada. Rischio interferenziale

Corte di cassazione ? Sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 21 gennaio 2016 n. 2536 - Convitto Nazionale de L'Aquila crollato a seguito del terremoto: condannati per omicidio colposo e lesioni colpose il Dirigente scolastico del Convitto e il Dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia. Rischio sismico e prevedibilità dei terremoti quali "eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi".



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it